



DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA
Via Raiale n.110/bis (Palazzo Confindustria)
65124 Pescara (PE)
Tel. 085 4212434
E-mail cp.pescara@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N.36

del 15 aprile 2026

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

ALLEGATI



GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi Alan Del Rossi e Danilo Di Ridolfo assistiti dal rappresentante dell'A.I.A. s.a. hanno adottato nella seduta odierna le decisioni di seguito trascritte

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES PESCARA

GARE DEL 13/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 4/2026 ALANNO - PRO TIRINO CALCIO PESCARA

Il Giudice Sportivo

- esaminato il ricorso presentato dalla società A.S.D. PRO TIRINO CALCIO PESCARA, con il quale si contesta il regolare svolgimento della gara indicata in epigrafe per aver, nel corso della stessa, la società A.S.D. ALANNO CALCIO 1970 impiegato un numero di calciatori "fuori quota" maggiore rispetto a quello consentito dal regolamento;

- verificata la tempestività e ritualità del ricorso, preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato proprie controdeduzioni;

- esaminato nel merito il ricorso e rilevato dall'esame degli atti ufficiali che la società A.S.D. ALANNO CALCIO 1970, pur avendo inserito nella propria distinta n. 7 (sette) calciatori "fuori quota" ne ha effettivamente impiegati 6 (sei) nel corso della gara;

- considerato che in base a quanto disposto dal C.U. L.N.D. Abruzzo n. 1 del 3 luglio 2025 è autorizzata per la stagione sportiva 2025/2026 la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores "Under 19" di un numero massimo di 6 (sei) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi, fermo il rispetto del limite di età consentito;

- considerato, inoltre, che ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del vigente C.G.S. il limite massimo di calciatori "fuori quota" che possono partecipare, nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, deve essere riferito all'effettivo impiego dei giocatori nell'intero corso della gara;

- rilevato, quindi, che la soc. A.S.D. ALANNO CALCIO 1970 inserendo 7 (sette) calciatori in distinta, ma impiegandone effettivamente sei (sei) nel corso della gara, non ha violato le disposizioni della L.N.D. sul limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età come stabilito dal C.R. Abruzzo per la stagione sportiva 2025/2026 e che, pertanto, la partita ha avuto regolare svolgimento;

tutto ciò premesso, visti gli articoli 10, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

- di rigettare il ricorso presentato dalla società A.S.D. PRO TIRINO CALCIO PESCARA e, per l'effetto, convalidare il risultato conseguito sul campo A.S.D. ALANNO CALCIO 1970 - A.S.D. PRO TIRINO CALCIO PESCARA 4- 0;

- di incamerare la tassa di ricorso versata.

Pubblicato in Pescara ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 15/04/2026

Il Segretario
Luigi Campomizzi

Il Delegato
Claudio Di Pierdomenico

